Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione COV sono:

- i produttori;

- gli importatori;

- tutta la filiera della distribuzione fino ai rivenditori al dettaglio.

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. o), del citato D.Lgs. n. 161/2006, per **"immissione sul mercato"** si intende *"qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali [o gli utenti] e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario".*

Sono **esclusi** i soggetti che versano contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 540 del 29 ottobre 1999, ai quali incombe l'obbligo di comunicare i dati richiesti **solo alla Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi** e non anche alle Camere di Commercio.

Fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), rientrava nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per "gli utenti" o consumatori finali. A seguito delle modificazioni apportate al citato art. 2, comma 1, lett. o, del D. Lgs. 161/2006 dall'art. 40, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, **i soggetti che vendono prodotti ai consumatori finali non devono più presentare la dichiarazione C.O.V.**

Ultima modifica

Sab, 22/11/2025 - 05:04

Condividi Condividi

- Facebook Facebook
- X
- LinkedIn LinkedIn
- Whatsapp Whatsapp
- Telegram

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa Stampa
- Invia Invia

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 5 (1 vote)

A